Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Martedì, 13 dicembre 1932 - Anno XI — Numero 286

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare - avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti" nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno" e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1932, n. 1552.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 116, che autorizza la costruzione della strada di accesso al monumento votivo alla memoria del quadrumviro Michele Bianchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 116, che autorizza la spesa di L. 200.000 per la costruzione di una strada di accesso al monumento eretto alla memoria del quadrumviro Michele Bianchi sul Colle Bastia in comune di Belmonte Calabro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1553.
Rettifica del confine fra i comuni di Silvano Pietra e di Corana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le istanze con cui il podestà dei comuni di Silvano Pietra e Corana, in esecuzione delle deliberazioni 12 e 15 novembre 1930, riconfermate con deliberazioni 12 marzo 1932, chiede che il confine tra i Comuni stessi sia rettificato in conformità del progetto vistato in data 24 settembre 1931 dall'ingegnere dirigente l'ufficio del Genio civile di Pavia;
Veduti i pareri espressi dal Rettorato provinciale e dalla Giunta provinciale amministrativa di Pavia rispettivamente nelle sedute 14 marzo 1931 e 9 giugno 1932;
Udito il Consiglio di Stato, il cui parere in data 11 ottobre 1932 si intende nel presente decreto riportato;
Veduti la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Silvano Pietra e di Corana è rettificato in conformità del progetto vistato in data 24 set-

tembre 1931 dall'ingegnere dirigente l'ufficio del Genio civile di Pavia.

Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

A compensare la riduzione della sovrimposta conseguente alla rettifica di confine disposta con l'art. 1, il comune di Corana corrisponderà a quello di Silvano Pietra una volta tanto la somma di L. 1600.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1554.

Approvazione del regolamento per la Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per la Milizia nazionale della strada, vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Il trattamento economico indicato nel predetto regolamento deve intendersi soggetto alla riduzione del 12 per cento giusta il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 15. — MANCINI.

Regolamento per la Milizia nazionale della strada emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931, n. 836.

TITOLO I.

ORDINAMENTO

Capitolo I.

COSTITUZIONE DELLA MILIZIA NAZIONALE DELLA STRADA.

RIPARTIZIONE ED OGGETTO DEI SERVIZI.

Art. 1.

Dipendenza della Milizia nazionale della strada.

La Milizia nazionale della strada fa parte delle Forze armate dello Stato e dipende disciplinarmente dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda l'impiego tecnico ed ogni ragione amministrativa, essa dipende dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente della A.A.S.S.

Agli appartenenti alla Milizia nazionale della strada si applicano le disposizioni generali delle leggi e regolamenti della M.V.S.N. in quanto non siano in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 2.

Funzioni e qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

I componenti della Milizia nazionale della strada, nella sfera della loro competenza, esercitano funzioni di pubblica sicurezza. Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria; i militi scelti ed i militi sono agenti di polizia giudiziaria.

I sottufficiali, militi scelti e militi portano, come distintivo di tali qualifiche, un alamaro nero su fondo azzurro alle manopole della giubba.

Art. 3.

Servizio d'istituto.

La Milizia nazionale della strada ha il còmpito, in concorso con gli altri funzionari ed agenti a ciò autorizzati, di curare la disciplina della circolazione ed il servizio di polizia stradale, nonchè di vigilare sulla conservazione delle segnalazioni esistenti, provvedendo altresì al servizio d'informazioni concernenti la sicurezza della viabilità ed al soccorso automobilistico.

Art. 4.

Servizio complementare.

Alla Milizia nazionale della strada possono pure essere affidati altri compiti di carattere tecnico in rapporto ai servizi dell'A.A.S.S.

Art. 5.

Servizio di polizia militare.

La Milizia nazionale della strada è tenuta a concorrere in tempo di pace, e nell'ambito della propria giurisdizione, al servizio di polizia militare secondo le norme e le istruzioni a tali servizi relativi.

Art. 6.

Servizio d'ordine pubblico.

La Milizia nazionale della strada può essere impiegata dalle Autorità politiche e militari, come truppa, solo in casi

eccezionalmente gravi, per il mantenimento dell'ordine pubblico, limitatamente a servizi sussidiari sulle strade, e soltanto quando tutte le forze militari presidiarie fossero messe a disposizione delle predette Autorità.

Art. 7.

Servizi in caso di guerra.

In tempo di guerra gli appartenenti alla Milizia nazionale della strada disimpegnano gli speciali servizi attribuiti o da attribuirsi dal Ministero della guerra (Comando del Corpo di Stato Maggiore).

Capitolo II.

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA MILIZIA NAZIONALE DELLA STRADA.

Art. 8.

Costituzione della Milizia nazionale della strada.

La Milizia nazionale della strada è composta:

a) da un Comando centrale;

b) dagli Ispettorati con funzioni di controllo sui Reparti;

c) dai Reparti aventi giurisdizione territoriale.

Art. 9.

Sedi del Comando, degli Ispettorati, dei Reparti. Giurisdizione.

Il Comando della Milizia nazionale della strada risiede a Roma.

Le sedi degli Ispettorati e le relative giurisdizioni territoriali sono le seguenti:

Ispettorato I Zona: sede, Milano; giurisdizione sulle regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria.

Ispettorato II Zona: sede, Bologna; giurisdizione sulle regioni: Emilia, Romagna, Veneto, Venezia Tridentina, Cadore, Venezia Giulia e Friuli.

Ispettorato III Zona: Sede, Terni; giurisdizione sulle regioni: Umbria, Abruzzo, Marche, Toscana.

Ispettorato IV Zona: sede, Roma; giurisdizione sulle regioni: Lazio, Campania, Molise, Sardegna.

Ispettorato V Zona: sede, Bari; giurisdizione sulle regioni: Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Le sedi dei Reparti e le relative giurisdizioni territoriali sono le seguenti:

N. 1. Reparto del Lazio: sede, Roma; giurisdizione, Lazio.

N. 2. Reparto dell'Umbria: sede, Perugia; giurisdizione, Umbria.

N. 3. Reparto della Toscana: sede, Firenze; giurisdizione, Toscana.

N. 4. Reparto del Piemonte: sede, Torino; giurisdizione, Piemonte.

N. 5. Reparto della Liguria: sede, Genova; giurisdizione, Liguria.

N. 6. Reparto della Lombardia: sede, Milano; giurisdizione, Lombardia.

N. 7. Reparto della Venezia Tridentina e Cadore: sede, Bolzano; giurisdizione, Venezia Tridentina e Cadore.

N. 8. Reparto della Venezia Giulia e Friuli: sede, Trieste; giurisdizione, Venezia Giulia e Friuli.

N. 9. Reparto del Veneto: sede, Padova; giurisdizione, Veneto.

N. 10. Reparto dell'Emilia e Romagna: sede, Bologna; giurisdizione, Emilia e Romagna.

N. 11. Reparto delle Marche: sede, Ancona; giurisdizione, Marche.

N. 12. Reparto dell'Abruzzo: sede, Aquila; giurisdizione, Abruzzo.

N. 13. Reparto Campania e Molise: sede, Caserta; giurisdizione, Campania e Molise.

N. 14. Reparto delle Puglie: sede, Bari; giurisdizione, Puglie.

N. 15. Reparto della Calabria: sede, Catanzaro; giurisdizione, Calabria.

N. 16. Reparto della Sicilia occidentale: sede, Palermo; giurisdizione sulle provincie di: Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna.

N. 17. Reparto della Sicilia orientale: sede, Catania; giurisdizione sulle provincie di: Catania, Messina, Siracusa, Ragusa.

N. 18. Reparto della Sardegna: sede, Cagliari; giurisdizione, Sardegna.

N. 19. Reparto della Basilicata: sede, Potenza; giurisdizione, Basilicata.

Se esigenze di servizio lo richiedessero, su proposta del Comando Milizia nazionale della strada, il Ministro per i lavori pubblici, Presidente della A.A.S.S., di concerto con la Finanza, con apposito decreto potrà variare la giurisdizione e le sedi sia degli Ispettorati che dei Reparti.

Art. 10.

Comando della Milizia nazionale della strada.

Dal Comando centrale della Milizia nazionale della strada dipendono direttamente tutti gli Ispettorati, i Reparti ed i componenti della Milizia stessa, comunque dislocati nel territorio del Regno.

Del Comando centrale fanno parte:

un comandante in 2ª;

un ufficiale d'amministrazione equiparato e con rango d'ispettore;

quattro capo manipoli ufficiali addetti.

Art. 11.

Ispettorati.

Ogni Ispettorato è retto da un centurione con sede e giurisdizione fissata dal precedente art. 9.

Art. 12.

Comandi di reparto.

Il Reparto è comandato da un capo manipolo ed è costituito da un numero variabile di squadre per il servizio di polizia stradale.

Dette squadre sono comandate da un brigadiere, da un vice brigadiere o da un milite scelto.

I comandanti di squadra dirigono il servizio sull'itinerario loro affidato di volta in volta e ne rispondono al Comando di reparto.

Art. 13.

Residenza degli ufficiali appartenenti ai Reparti. Distaccamenti.

Gli ufficiali appartenenti al Reparto debbono risiedere nella stessa località sede di Comando di reparto.

Qualora speciali esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S., su proposta del Comando Milizia nazionale della strada, può disporre che in centri importanti, capoluoghi di Provincia, siano temporaneamente istituiti dei distaccamenti.

Tali distaccamenti dipenderanno dal Comando del reparto nella cui giurisdizione si trovano dislocati, e saranno retti da sottufficiali.

Il numero dei distaccamenti non potrà superare il limite massimo di 20.

TITOLO II.

DISCIPLINA

Capitolo I.

DOVERI ED ATTRIBUZIONI DEI VARI COMANDANTI.

Art. 14.

Attribuzioni del comandante la Milizia nazionale della strada.

Il comandante la Milizia nazionale della strada ha le seguenti attribuzioni:

a) esercita le funzioni di comando a norma dell'art. 10;

b) di sua iniziativa studia e sottopone al Ministro per i lavori pubblici, Presidente della A.A.S.S., tutto ciò che può essere utile per l'ordinamento dei servizi di polizia stradale, la vigilanza e tutela della strada e della circolazione;

c) dirama, sulla base delle direttive ricevute dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente della A.A.S.S., le istruzioni e le norme per il servizio amministrativo e tecnico, e coordina altresì l'azione dei Reparti dipendenti;

d) dirama le istruzioni al personale dipendente per la applicazione delle norme e dei regolamenti emanati dagli organi competenti.

Art. 15.

Attribuzioni del comandante in 2ª.

Il comandante in 2ª della Milizia nazionale della strada coadiuva il comandante ed, in caso di assenza o d'impedimento, lo sostituisce in ogni sua mansione ed attribuzione.

Art. 16.

Attribuzioni degli ispettori.

Gli ispettori dipendono direttamente dal Comando della Milizia nazionale della strada ed esercitano il controllo e l'ispezione sul funzionamento dei Reparti dipendenti.

A ciascun ispettore è assegnato ordinariamente un determinato numero di Reparti; tuttavia gli ispettori possono essere adibiti in ispezioni straordinarie.

Art. 17.

Attribuzioni dei comandanti di Reparto.

Il comandante di Reparto cura la disciplina del personale dipendente nonchè l'amministrazione del Reparto ed esercita funzioni di controllo e di coordinamento sul personale stesso.

Il comandante perciò:

a) cura l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dal regolamento della Milizia volontaria sicurezza nazionale e dal presente regolamento;

b) vigila sull'andamento generale del reparto e provoca dal Comando Milizia nazionale della strada tutti i provvedimenti atti ad assicurare la disciplina, la speditezza e la maggiore efficacia del servizio;

c) prende in consegna gli automezzi ed è responsabile della conservazione e dell'impiego di essi;

d) provvede alla gestione inerente agli automezzi ed agli uffici secondo le direttive impartitegli dal Comando della Milizia nazionale della strada;

e) compie le ispezioni ordinarie al servizio delle squadre;

f) illustra alle squadre dipendenti le istruzioni di carattere generale sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Capitolo II.

CORRISPONDENZA DEI GRADI.

RICOMPENSE E SANZIONI DISCIPLINARI.

COMPILAZIONE DELLE NOTE CARATTERISTICHE.

Art. 18.

Corrispondenza dei gradi.

La corrispondenza dei gradi degli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada è la seguente:

Console della M. N. d. S. — Colonnello, capitano di vascello, colonnello A. A., console M.V.S.N.

1° Seniore della M. N. d. S. — Tenente colonnello, capitano di fregata, tenente colonnello A. A., 1° seniore Milizia libica e Milizia nazionale forestale.

Seniore della M. N. d. S. — Maggiore, capitano di corvetta, maggiore A. A., seniore M. V. S. N.

Centurione della M. N. d. S. — Capitano, tenente di vascello, capitano A. A., centurione M. V. S. N.

Capo manipolo della M. N. d. S. — Tenente, sottotenente di vascello, tenente A. A., capo manipolo M. V. S. N.

Brigadiere della M. N. d. S. — Brigadiere dei RR. CC., sergente maggiore Regio esercito, secondo capo Regia marina, brigadiere Regia guardia di finanza, sergente maggiore Regia aeronautica, 1° capo squadra Milizia libica.

Vice brigadiere della M. N. d. S. — Vice brigadiere dei RR. CC., sergente Regio esercito, sotto brigadiere Regia guardia di finanza, sergente Regia aeronautica, capo squadra M. V. S. N.

Milite scelto della M. N. d. S. — Appuntato dei RR. CC., caporal maggiore Regio esercito, sotto capo Regia marina, appuntato Regia guardia di finanza, 1° aviere Regia aeronautica, vice capo squadra M. V. S. N.

Milite della M. N. d. S. — Carabiniere, caporale Regio esercito, comune di 1ª e 2ª classe Regia marina, guardia di finanza, aviere scelto Regia aeronautica, camicia nera scelta M. V. S. N.

Milite di riserva. — Soldato Regio esercito, comune di 3ª classe Regia marina, allievo Regia guardia di finanza, aviere Regia aeronautica, camicia nera M. V. S. N.

Art. 19.

Uso dell'abito civile.

Gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi, quando siano incaricati di particolari servizi, o dietro speciale ordine, vestono l'abito civile. Gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi che debbono far capo per ragioni di servizio agli Uffici internazionali di frontiera possono recarvisi indossando l'uniforme.

Art. 20.

Ricompense e sanzioni disciplinari.

Agli appartenenti alla Milizia nazionale della strada, analogamente agli iscritti alla M. V. S. N., sono estese le medesime ricompense e si applicano le stesse sanzioni disciplinari in vigore per il Regio esercito, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 21.

Rimprovero solenne.

Il rimprovero solenne è inflitto agli ufficiali dal comandante la Milizia nazionale della strada.

Art. 22.

Visite dopo le punizioni.

Gli ufficiali puniti di arresti dal superiore residente in altra località sono dispensati, salvo ordini in contrario, dalla visita di dovere.

Art. 23.

Proposta di eliminazione dai ruoli degli ufficiali.

In qualunque momento dell'anno, le Autorità gerarchiche hanno il diritto ed il dovere di prendere in esame la posizione degli ufficiali dipendenti nei riguardi della idoneità alle funzioni dei rispettivi gradi allo scopo di proporre l'eventuale eliminazione dai ruoli di coloro che non riuniscano i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura tecnico-professionale.

Il Comando, esaminate le proposte di cui sopra e fatti eseguire gli accertamenti del caso, sottoporrà le proposte stesse al giudizio della Commissione speciale di cui all'art. 54.

In caso di giudizio contrario all'ufficiale, sarà usata la formula: « è giudicato non più idoneo ad adempiere le funzioni del proprio grado e, pertanto, se ne propone l'allontanamento dal servizio a norma della legge 11 marzo 1926, numero 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, articolo 38, e successive modificazioni ».

Art. 24.

Punizioni dei sottufficiali, militi scelti e militi.

Oltre alle sanzioni di cui all'art. 20 del presente regolamento, possono essere applicate ai sottufficiali, militi scelti e militi, anche congiuntamente a quelle su richiamate, le seguenti punizioni:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio o dalla paga da 1 a 30 giorni;

3° la sospensione dallo stipendio o dalla paga da oltre 30 sino a 90 giorni con perdita di anzianità ai fini degli aumenti periodici;

4° la sospensione dal grado da tre a sei mesi per i sottufficiali e militi scelti;

5° la retrocessione per i sottufficiali e militi scelti;

6° l'espulsione.

Art. 25.

Da chi sono inflitte le punizioni.

La censura può essere inflitta da tutti gli ufficiali. La sospensione dallo stipendio o dalla paga da 1 a 30 giorni può essere inflitta solo dal comandante la Milizia nazionale della strada, su proposta degli ispettori o dei comandanti del Reparto.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio o dalla paga da 1 a 30 giorni saranno proposte dal comandante la Milizia nazionale della strada, previo il parere di una Commissione di disciplina, e sanzione del Comando generale M. V. S. N., ed inflitte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S.

Art. 26.

Censura.

La censura è una dichiarazione di biasimo e può essere inflitta:

a) per poca diligenza in servizio e per lieve mancanza;

b) per mancanza di obbedienza pronta e rispettosa;

c) per l'alterazione o modificazione dell'uniforme;

d) per l'inosservanza dell'obbligo del saluto.

Art. 27.

Sospensione dallo stipendio o dalla paga da 1 a 30 giorni.

La sospensione dallo stipendio o dalla paga da 1 a 30 giorni può essere inflitta:

a) per recidiva, entro tre mesi, in una mancanza già punita con la censura;

b) per abituale negligenza in servizio;

c) per poca cura della persona e dell'uniforme;

d) per poca cura nella conservazione delle armi;

e) per poca cura dell'automezzo in consegna (salvo a provvedere ad una quota d'addebito, qualora l'incuria o la negligenza abbia apportato dei danni all'automezzo);

f) per essersi procurate raccomandazioni;

g) per abituale frequenza presso spacci di bevande alcooliche o per l'abuso delle medesime;

h) per avere altercato con i compagni o per aver usato modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico;

i) per l'invio di domande o reclami senza l'osservanza della via gerarchica;

l) per l'uso non autorizzato dell'abito civile;

m) per avere contratto debiti indecorosi;

n) per indebite osservazioni fatte in servizio;

o) per deviamento senza giustificato motivo dell'itinerario di servizio prescritto;

p) per avere dato o costretto dipendenti a dare prestazioni estranee al servizio (salvo le maggiori pene sancite dal Codice penale nel caso che il fatto costituisca reato);

q) per infrazione al Codice stradale;

r) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di abusi.

Tale punizione non esonera dal servizio e non produce perdita di anzianità.

Art. 28.

Ricorso contro la censura e la sospensione dallo stipendio o dalla paga fino a 30 giorni.

Contro la censura e la sospensione dallo stipendio o dalla paga fino a trenta giorni, è ammesso, osservando le prescrizioni in vigore per il Regio esercito, reclamo per via gerarchica entro 15 giorni dalla data della notifica della punizione.

Art. 29.

Sospensione dallo stipendio o dalla paga da oltre 30 sino a 90 giorni.

La sospensione dallo stipendio o dalla paga da oltre 30 sino a 90 giorni può essere inflitta:

a) per recidiva, entro tre mesi, in una mancanza già punita con la sospensione dallo stipendio o dalla paga da 1 a 30 giorni;

b) per ubriachezza abituale;

c) per relazioni indecorose;

d) per vizio del giuoco;

e) per il ritardo non giustificato nella presentazione dei verbali di contravvenzione o della consegna di oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

f) per il trasporto, senza autorizzazione, sugli automezzi di servizio, di persone estranee al servizio;

g) per annotazioni sul libretto di macchina di itinerario non conforme al servizio effettivamente eseguito;

h) per maggiori gravità delle mancanze indicate nel precedente articolo 27.

Tale punizione non esonera dal servizio e produce perdita di anzianità.

Art. 30.

Sospensione dal grado dei sottufficiali e militi scelti.

La sospensione dal grado può essere inflitta:

a) per omesso rapporto sulle mancanze dei dipendenti;

b) per inesattezza abituale o ingiustificato ritardo nel riferire ai superiori le mancanze predette;

c) per parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e per qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;

d) per negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;

f) per debiti contratti con dipendenti;

g) per omessa trasmissione di domande o reclami entro cinque giorni dalla presentazione.

Durante la sospensione dal grado il punito compie le funzioni e percepisce lo stipendio del grado inferiore.

Art. 31.

Retrocessione.

La retrocessione può essere inflitta nel caso di recidiva, entro sei mesi, nelle mancanze elencate nel precedente articolo.

Il sottufficiale o il milite scelto retrocesso passa nel ruolo del grado immediatamente inferiore, nel quale viene ad occupare il primo posto. In tale grado inferiore egli percepirà la paga o lo stipendio massimo assegnatigli prima di ottenere la promozione al grado ora perduto.

Art. 32.

Espulsione.

Il sottufficiale, milite scelto o milite incorre nella espulsione:

a) per accuse calunniose contro i superiori;

b) per la richiesta ed accettazione di mance, retribuzioni o compensi per qualsiasi ragione;

c) per l'accettazione di regali o per aver conseguito vantaggi in compenso di servizi disposti dall'Autorità superiore nell'interesse di privati, fatta eccezione per il vitto ed alloggio nei casi di assoluta necessità e la diaria stabilita dal Comando della Milizia nazionale della strada;

d) per la riscossione di indennità mediante la esposizione di dati di fatto non conformi al vero o comunque in tutto od in parte non dovute;

e) per l'incorreggibilità nelle mancanze alla disciplina ed ai doveri di servizio dimostrata da punizioni già subite;

f) per mancanza contro l'onore o per mancanza che dimostri difetto di senso morale o che sia tale da compromettere il decoro della Milizia;

g) per aver contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione;

h) per manifestazioni, comunque compiute, per le quali il sottufficiale, milite scelto o milite non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o sia posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;

i) per maggiore gravità delle mancanze contemplate negli articoli precedenti.

L'espulsione è disposta con le modalità di cui all'art. 25; però il parere della Commissione di disciplina dovrà essere approvato dal Comando generale della M. V. S. N.

Art. 33.

Espulsione di diritto.

Il sottufficiale, milite scelto o milite incorre nella espulsione di diritto per qualsiasi condanna che, a tenore del Codice penale militare, importi la pena della degradazione e della reclusione militare superiore a tre anni.

Art. 34.

Riammissione dopo la espulsione.

Il sottufficiale, milite scelto e milite espulso può essere riammesso in servizio solo quando siano riconosciuti insussistenti ed infondati gli addebiti che ne avevano determinato la espulsione.

In tal caso, la Commissione speciale di cui all'art. 54 dovrà vagliare le circostanze che determinarono l'addebito, ed esprimere il proprio parere sulla posizione di ruolo da conferire al riammesso, esclusa ogni concessione di stipendi o paghe arretrate.

Art. 35.

Assegno alimentare.

Al sottufficiale, milite scelto o milite sospeso dallo stipendio o dalla paga, è corrisposto un assegno alimentare nella misura non superiore ad un terzo dello stipendio o della paga se celibe, alla metà se ammogliato con non più di tre figli, e ai due terzi se ammogliato con più di tre figli.

La misura dell'assegno è sempre stabilita dal Comando della Milizia nazionale della strada.

L'assegno sarà imputato a discarico degli arretrati che fossero da corrispondere.

Art. 36.

Restituzione del libretto di invalidità e vecchiaia.

Al sottufficiale espulso prima del compimento del termine utile per il conseguimento del diritto a pensione sarà restituito il libretto di iscrizione alla Cassa nazionale per l'invalidità e vecchiaia.

Art. 37.

Sospensione per rinvio a giudizio.

I sottufficiali, militi scelti o militi contro i quali sia emesso mandato di cattura, o che siano arrestati in flagranza di reato e rinviati a giudizio, sono di diritto sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio o dalla paga.

In tutti i casi in cui contro i predetti sia stato iniziato procedimento penale, essi possono parimenti essere sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio o paga, come pure possono esserlo immediatamente, salvo regolare procedimento disciplinare, quando per la gravità dei fatti loro imputati appaiono passibili della espulsione dal Corpo.

A colui che è sospeso dallo stipendio o paga, od alla famiglia di lui, è corrisposto l'assegno alimentare di cui allo art. 35.

Art. 38.

Norme relative alle punizioni.

Della sospensione dallo stipendio o dalla paga sarà data, a cura del Comando della Milizia nazionale della strada, immediata comunicazione alla Direzione generale dell'A.A.S.S. perchè provveda alle conseguenti variazioni amministrative.

I decreti relativi alle punizioni disciplinari devono essere motivati; di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato,

Di tutte le punizioni si dovrà prendere nota nello stato di servizio, nei registri matricolari e nel libretto personale.

Art. 39.

Comunicazione delle punizioni.

Le punizioni dovranno sempre essere notificate per iscritto agli interessati: quelle di sospensione dal grado da tre a sei mesi, di retrocessione e di espulsione saranno altresì pubblicate sul Bollettino del Comando della Milizia nazionale della strada.

Gli atti relativi sono conservati negli incartamenti personali rispettivi.

Art. 40.

Conseguenze amministrative e disciplinari in caso di assoluzione.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che il sottufficiale, milite scelto e milite vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'interessato riacquista il diritto allo stipendio o paga non percepiti, in tutto od in parte, e gli è restituita, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti i casi di assoluzione o di non luogo a procedere, o di semplice condanna condizionale con la non iscrizione nel casellario giudiziario, sia pure per mancanza o remissione di querela della parte lesa, o quando si ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti passibili di punizione disciplinare, il Comando può sottoporre il sottufficiale, milite scelto o milite al giudizio della Commissione di disciplina. Qualora poi tale Commissione esprima il parere di sospendere dallo stipendio o dalla paga detto sottufficiale, milite scelto o milite, e la punizione abbia luogo, il punito non riacquista il diritto agli stipendi o alle paghe in tutto od in parte non percepiti sino al giorno della sentenza.

Art. 41.

Sospensione per espiazione di pena.

Il sottufficiale, milite scelto o milite condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando, per la natura del reato o per la durata della pena, non venga espulso dalla Milizia nazionale della strada, è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio o dalla paga finchè non abbia scontato la pena. Alla famiglia sarà corrisposto l'assegno alimentare nella misura stabilita nell'articolo 35.

Art. 42.

Note caratteristiche.

Ogni anno nel termine fissato dal comandante la Milizia nazionale della strada gli ispettori compilano le note caratteristiche per gli ufficiali dipendenti.

Il comandante la Milizia nazionale della strada esprime il suo giudizio su tutte le note caratteristiche degli ufficiali dipendenti.

Le note caratteristiche degli ufficiali addetti al Comando Milizia nazionale della strada e degli ispettori sono compilate dal comandante in 2ª; quelle del comandante in 2ª dal comandante la Milizia nazionale della strada.

Le note caratteristiche del comandante la Milizia nazionale della strada sono compilate dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S., e per sua delegazione dal direttore generale dell'A.A.S.S. e saranno sottoposte alla revisione del Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N.

Art. 43.

Rapporti importanti.

I comandanti di Reparto e gli ispettori hanno facoltà di compilare in qualunque momento appositi rapporti informativi per mettere in rilievo speciali servizi resi dai propri dipendenti o singolari deficienze che meritino di essere segnalate.

Art. 44.

Moduli per la compilazione delle note caratteristiche.

Le note caratteristiche vengono compilate secondo le istruzioni e su moduli stabiliti dal Comando e la classifica, le note di encomio o di biasimo sono comunicate agli ufficiali.

Art. 45.

Modalità per la compilazione delle note informative dei sottufficiali, militi scelti e militi.

Le note informative dei sottufficiali, militi scelti e militi sono compilate dall'ufficiale comandante il Reparto dal quale dipendono entro il mese di dicembre di ogni anno, ed annotate, per il giudizio di revisione, dall'ispettore. Analogamente sono compilate le note informative di coloro che prestano servizio presso gli Uffici o Comando.

Art. 46.

Classifiche.

Il giudizio si esprime con punti da 0 a 10, commisurati alla scala seguente:

0 - 4 cattivo;
5 - 6 mediocre;
7 - 8 buono;
9 - 10 ottimo.

La classifica e le note di encomio o di biasimo sono comunicate agli interessati.

TITOLO III.

STATO DEL PERSONALE.

Capitolo I.

NORME COMUNI.

Art. 47.

Equivalenza del servizio della Milizia nazionale della strada a quello militare. Dispensa dal richiamo alle armi.

Il servizio prestato nella Milizia nazionale della strada è computato, agli effetti degli obblighi di leva, come servizio militare. Il personale della Milizia nazionale della strada è esente da qualsiasi chiamata o richiamo ordinario sotto le armi nelle altre Forze armate, esclusa la Regia aeronautica e la Regia marina, eccezione fatta nei riguardi di quest'ultima per quei soli militari che abbiano prestato servizio di leva o volontario nelle categorie marinai e fuochisti del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 48.

Computo del servizio militare e delle benemerenze di guerra.

Il servizio militare effettivo prestato, prima dell'ammissione nella Milizia nazionale della strada, nelle altre Forze armate viene computato come utile agli effetti dell'anzianità

di servizio, nei limiti e con le norme in vigore nel Regio esercito. Detti servizi non sono però valevoli agli effetti del computo dell'anzianità del servizio per la concessione della croce d'oro.

Agli effetti stessi sono computate le benemerenze di guerra stabilite per i militari del Regio esercito dagli articoli 7 ed 8 del R. decreto 26 ottobre 1922, n. 1427, e successive modificazioni.

Art. 49.

Accertamenti medico-legali.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni e ferite, derivanti o non da cause di servizio, saranno seguite le procedure vigenti per i militari del Regio esercito.

Art. 50.

Opera di previdenza.

Agli ufficiali della Milizia nazionale della strada sono estese le disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore del personale civile e militare dello Stato e loro superstiti.

Per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi, sarà provveduto successivamente, con apposita disposizione, al regime di previdenza.

Art. 51.

Licenze.

Le licenze sono concesse dal comandante la Milizia nazionale della strada.

Per quanto si riferisce alle modalità di concessione ed alla durata di esse vale il regolamento per le licenze in vigore nel Regio esercito 7 settembre 1903 con le relative aggiunte e varianti.

Art. 52.

Matrimonio.

Ai sottufficiali, militi scelti e militi, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio e serbato buona condotta, può essere accordato il permesso a contrarre matrimonio dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S., su proposta del Comando della Milizia nazionale della strada.

Art. 53.

Incompatibilità.

Con la qualità di appartenente alla Milizia nazionale della strada è incompatibile qualsiasi altro impiego privato o pubblico, l'esercizio di qualunque professione o mestiere, commercio od industria e qualsiasi occupazione estranea ai doveri d'ufficio.

Art. 54.

Commissione speciale per i provvedimenti al personale della Milizia nazionale della strada.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S., è istituita una speciale Commissione per l'esame delle seguenti proposte:

1° avanzamento degli ufficiali da capo manipolo a centurione;

2° avanzamento dei sottufficiali e militi;

3° promozioni per meriti speciali;

4° eliminazione dai ruoli degli ufficiali, sottufficiali e militi;

5° sospensione del giudizio in materia d'avanzamento;

6° cancellazione dai quadri d'avanzamento;

7° riammissione nei quadri.

I pareri della Commissione sono sottoposti alle decisioni del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S.

La Commissione è così composta:

comandante la Milizia nazionale della strada, presidente;

comandante in 2ª la Milizia nazionale della strada, membro;

un ispettore, membro.

L'ispettore fungerà anche da segretario.

Qualora la Commissione dovesse prendere in esame un ufficiale di grado corrispondente a centurione, in luogo dell'ispettore entrerà a far parte della Commissione un seniore della M.V.S.N. designato dal Comando generale M.V.S.N.

La Commissione è convocata dal comandante la Milizia nazionale della strada ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Capitolo II.

STATO DEGLI UFFICIALI.

Art. 55.

Applicazione alla Milizia nazionale della strada delle leggi e regolamenti militari.

Salvo le eccezioni in appresso indicate, agli ufficiali della Milizia nazionale della strada sono estese tutte le norme contenute nella legge sullo stato degli ufficiali 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e relativo regolamento.

Art. 56.

Norme per le pensioni.

Per il trattamento di quiescenza, sono applicabili le norme stabilite per le pensioni degli ufficiali dell'Arma dei RR. CC.

Art. 57.

Limiti di età.

I limiti di età stabiliti per gli ufficiali della Milizia nazionale della strada nei vari gradi sono i seguenti:

Console	anni	58
Primo seniore	»	56
Seniore	»	54
Centurione	»	52
Capo manipolo	»	50

Art. 58.

Nomina del comandante la Milizia nazionale della strada.

Il comandante della Milizia nazionale della strada è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, e Comandante della M.V.S.N.

Art. 59.

Nomine e promozioni degli ufficiali.

Le nomine degli ufficiali e le promozioni nei vari gradi degli ufficiali sono fatte per decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S., sentito il Comando generale M.V.S.N.

Art. 60.

Reclutamento degli ufficiali.

Gli ufficiali della Milizia nazionale della strada sono assunti in servizio con il grado iniziale della carriera, fra i

cittadini del Regno, muniti di laurea in ingegneria, mediante concorso per titoli ed esami.

Il concorso sarà bandito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S., su proposta del Comando della Milizia nazionale della strada.

Art. 61.

Condizioni per conseguire l'avanzamento.

Nessuno può conseguire promozioni se non esistano vacanze nel grado superiore.

Qualora non sia possibile ricoprire tutti i posti vacanti nel ruolo di un determinato grado, potranno essere effettuate altrettante promozioni in soprannumero nei gradi immediatamente inferiori.

Art. 62.

Varie specie d'avanzamento.

L'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale della strada ha luogo:

1° per anzianità, senza speciali esami, da capo manipolo a centurione;

2° per anzianità, previo esame di accertamento all'idoneità, da centurione a seniore;

3° a scelta facoltativa, previo esame:

a) da centurione a seniore;

b) da capo manipolo a centurione;

4° a scelta, senza speciale esame:

a) da primo seniore a console;

b) da seniore a primo seniore;

5° a scelta, per meriti speciali.

Art. 63.

Permanenza minima nei vari gradi.

La permanenza minima in ciascun grado di ufficiale indispensabile per poter conseguire la promozione al grado superiore è di:

3 anni per il grado di capo manipolo;

4 anni per il grado di centurione;

3 anni per i gradi successivi.

Tuttavia l'ufficiale può essere scrutinato nei riguardi dell'avanzamento ed inscritto nei quadri d'avanzamento anche prima che siano raggiunti detti limiti di permanenza.

Comunque egli non potrà conseguire la promozione se non sia scaduto il prescritto termine di permanenza nel grado.

Art. 64.

Vacanze nei ruoli organici.

Dànno luogo a vacanze organiche:

a) le dimissioni;

b) l'allontanamento dal servizio per limiti di età;

c) il collocamento in ausiliaria, a riposo od in riforma;

d) il collocamento in congedo provvisorio;

e) il collocamento in disponibilità;

f) il collocamento in aspettativa, per qualsiasi motivo;

g) la dispensa dal servizio, in base alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

h) la perdita del grado, in base alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

i) i decessi.

In relazione alle disposizioni del presente articolo, ciascun posto si considera vacante:

a) dal giorno in cui hanno vigore le relative disposizioni esecutive quando la vacanza provenga da ampliamento degli organici;

b) dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale raggiunge l'età stabilita pel proprio grado, ove si tratti di cessazione dal servizio permanente per ragioni di età;

c) dal giorno successivo a quello del decesso, nel caso di morte;

d) negli altri casi, dalla data del decreto Reale, oppure del decreto, della determinazione o della notificazione ministeriale, con cui viene sanzionata la variazione che dà luogo alla vacanza; tranne che non sia diversamente specificato nel decreto, nella determinazione o nella notificazione di cui sopra, e sempreché venga osservata in ogni caso la disposizione del 1° comma dell'art. 66.

Tuttavia in qualsiasi delle sopraindicate circostanze non vi ha posto vacante se, con provvedimento di pari decorrenza nel medesimo grado in cui essa si verifica, un ufficiale dalla disponibilità sia richiamato in servizio effettivo, o dall'aspettativa debba essere riammesso in detto servizio.

Art. 65.

Richiamo in servizio.

È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S., di concerto con quello per le finanze, su proposta del Comando, di richiamare in servizio temporaneo gli ufficiali collocati in ausiliaria nei limiti delle vacanze esistenti nel loro grado e con obbligo di ricollocarli in ausiliaria appena dette vacanze vengono coperte definitivamente.

Durante il richiamo spetta, in aggiunta all'assegno di pensione, soltanto la differenza fra l'assegno medesimo e il trattamento di attività.

Art. 66.

Decorrenza delle promozioni e rettifica di anzianità.

L'ufficiale dichiarato idoneo per l'avanzamento acquista diritto all'avanzamento stesso dal giorno successivo a quello in cui la vacanza si è verificata, e tale decorrenza deve essergli assegnata come anzianità nel nuovo grado.

Nessuna rettifica, per mancata promozione o errata assegnazione di posto nel ruolo, può effettuarsi d'ufficio oltre il termine di mesi sei. L'ufficiale interessato può produrre reclamo, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino della Milizia nazionale della strada del provvedimento dal quale si ritiene leso.

Nei casi in cui manchi il provvedimento concreto e la relativa pubblicazione, il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza utile per la promozione del ricorrente.

Art. 67.

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri.

Ogni anno, dopo la compilazione delle note caratteristiche, il comandante della Milizia nazionale della strada determina e fa conoscere entro quali limiti di anzianità debbono trovarsi compresi gli ufficiali per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno successivo.

Art. 68.

Quadri suppletivi di avanzamento.

Quando per eccezionali circostanze i quadri di avanzamento si prevedano o si dimostrino insufficienti a coprire le vacanze, il Comando della Milizia nazionale della strada dispone per la formazione dei quadri suppletivi fissando il grado ed il numero degli ufficiali che dovranno esservi compresi.

Art. 69.

Durata dei quadri di avanzamento.

I quadri d'avanzamento ordinari hanno valore dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono; quelli suppletivi dalla data della loro formazione fino al 31 dicembre.

Art. 70.

Proposte di avanzamento.

Per l'avanzamento degli ufficiali si pronunciano le Autorità gerarchiche, le quali inoltrano al Ministro per i lavori pubblici, Presidente della A.A.S.S., appositi specchi di proposta.

Art. 71.

Motivazione per la non idoneità all'avanzamento.

La non idoneità all'avanzamento dell'ufficiale dovrà avere una o più delle motivazioni seguenti:

a) deficienza di qualità fisiche;

b) deficienza di coltura generale, o militare o tecnico-professionale;

c) cattiva condotta;

d) mancanza delle cognizioni necessarie a coprire il grado superiore;

e) deficienza di carattere.

Art. 72.

Sospensione del giudizio.

La sospensione del giudizio in materia di avanzamento deve essere disposta in via assolutamente eccezionale, ed in ogni modo non può durare più di tre mesi (salvo le eccezioni di cui all'art. 75), trascorsi i quali dovrà essere pronunciato un nuovo giudizio.

I giudizi sospensivi non possono essere più di due.

La decisione sospensiva è di competenza della Commissione speciale di cui all'art. 54.

Art. 73.

Diritto all'avanzamento.

L'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento per anzianità od a scelta viene iscritto nel rispettivo quadro d'avanzamento ed acquista diritto di avanzamento quando:

a) venga a rendersi vacante nel grado superiore un posto da coprirsi per anzianità, se iscritto nei quadri di anzianità;

b) venga a rendersi vacante nel grado superiore un posto da coprirsi a scelta, se iscritto nei quadri a scelta.

Art. 74.

Precedenza nelle promozioni.

Nei ruoli e per i gradi nei quali l'avanzamento ha luogo ad anzianità ed a scelta, le promozioni si effettuano intercalando i pari grado già iscritti nel quadro a scelta a quelli iscritti nel quadro ad anzianità nella proporzione di due ad anzianità ed uno a scelta, incominciando dalla anzianità.

Art. 75.

Casi di sospensione del giudizio d'avanzamento.

Quando l'ufficiale da scrutinare venga sottoposto a procedimento penale o a Consiglio di disciplina oppure sia collocato in aspettativa per qualsiasi motivo od in disponibilità o sospeso dall'impiego, la Commissione di cui all'art. 54 deve pronunciare il giudizio di sospensiva, salvo a riprenderlo in esame quando sia cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione e quando la sua posizione sia comunque definita.

Art. 76.

Casi di sospensione della iscrizione nel quadro.

Quando l'ufficiale già giudicato idoneo ed iscritto nel quadro d'avanzamento venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, la sua iscrizione nel quadro stesso rimane sospesa fino a quando la sua posizione non sia definita.

Art. 77.

Cancellazione dai quadri di avanzamento.

L'ufficiale che, iscritto nel quadro di avanzamento, venga per un qualunque motivo a perdere, a parere delle Autorità gerarchiche, la idoneità per l'avanzamento, deve essere proposto per la cancellazione dal quadro.

La cancellazione avviene soltanto in seguito a parere conforme della Commissione speciale di cui all'art. 54.

Art. 78.

Esclusione definitiva dall'avanzamento.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento gli ufficiali sino al grado di centurione incluso, che per tre volte siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento per anzianità e quelli, di grado superiore a centurione, che siano stati per due volte dichiarati non idonei all'avanzamento a scelta.

Nei casi in cui l'avanzamento può aver luogo tanto a scelta quanto ad anzianità, la non idoneità all'avanzamento a scelta facoltativa non dà luogo all'esclusione dell'avanzamento ad anzianità.

Per i capi manipolo non ha mai luogo l'esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 79.

Comunicazione del giudizio sulla idoneità.

All'ufficiale iscritto nel quadro d'avanzamento, a quello dichiarato non idoneo o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 75, 76, 77 e 78 è comunicato per iscritto il giudizio che lo riguarda, nel termine di un mese.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, sospeso o tolto dal quadro, viene anche data comunicazione, entro il termine predetto, della motivazione del provvedimento che lo ha colpito.

Art. 80.

Permanenza in servizio degli ufficiali esclusi definitivamente.

Gli ufficiali di grado inferiore a quello di primo seniore, esclusi definitivamente dall'avanzamento, possono, se giudicati idonei ai servizi sedentari od a speciali mansioni di ufficio, essere trattenuti in servizio non oltre il raggiungimento dei limiti di età, nelle proporzioni massime di un ventesimo dei posti del rispettivo organico.

Quando tali aliquote siano raggiunte e si renda conveniente mantenere in servizio altri ufficiali dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento, saranno allontanati dalla speciale posizione coloro che ne beneficiarono.

Agli ufficiali di grado inferiore a quello di primo seniore, esclusi definitivamente dall'avanzamento e non trattenuti in servizio come sopra è detto, nonchè ai primi seniori definitivamente esclusi dall'avanzamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e successive eventuali modificazioni della legge stessa.

Art. 81.

Avanzamento da capo manipolo a centurione.

L'avanzamento da capo manipolo a centurione avviene per due terzi ad anzianità senza esami di idoneità e per un terzo a scelta per titoli ed esami.

Possono concorrere agli esami a scelta facoltativa, per tre volte, previo parere favorevole del comandante la Milizia nazionale della strada, i capi manipolo compresi nei primi due terzi dei posti del grado dichiarati ottimi o buoni con punti 3 da almeno due anni, che abbiano non meno di tre anni di anzianità di grado calcolati alla data stabilita per la presentazione agli esami.

Apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S., su proposta del Comando Milizia nazionale della strada, stabilirà i programmi degli esami e le altre modalità.

La Commissione speciale di cui all'art. 54 deciderà in modo inappellabile sulla idoneità o meno dei candidati alla ammissione agli esami a scelta facoltativa.

Gli ufficiali ammessi agli esami e risultati idonei sono iscritti, previo giudizio da parte delle Autorità gerarchiche, in apposito quadro di avanzamento a scelta e sono promossi in ciascun anno per ordine di anzianità nella proporzione di cui all'art. 74 non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo. Tutti coloro che risultino in eccedenza sono promossi a mano a mano in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

Art. 82.

Avanzamento da centurione a seniore.

L'avanzamento da centurione a seniore avviene ad anzianità o a scelta facoltativa, per titoli ed esami, tra i centurioni compresi nella prima metà dei posti del rispettivo grado, con modalità analoghe a quelle per le promozioni dei capi manipolo, salvo le varianti nei riguardi dei programmi di esami.

Gli esami a scelta facoltativa precederanno quelli di idoneità.

I candidati che abbiano superato gli esami a scelta facoltativa sono dispensati da quelli di idoneità, che saranno invece sostenuti da chi non abbia superato i primi.

Art. 83.

Avanzamento da seniore a primo seniore e da primo seniore a console.

L'avanzamento da seniore a primo seniore e da primo seniore a console ha luogo esclusivamente a scelta senza esami.

Art. 84.

Contrassegno dei promossi a scelta.

Tutti coloro che saranno stati promossi a scelta verranno contraddistinti nei ruoli di anzianità con uno speciale asterisco.

Art. 85.

Promozioni per meriti speciali.

Gli ufficiali di qualunque grado, che abbiano acquistato speciali benemerenze nel campo tecnico-professionale e nel servizio d'istituto della Milizia nazionale della strada e che dimostrino spiccate qualità ed attitudini per ricoprire gradi superiori potranno, in deroga alle precedenti disposizioni sull'avanzamento, conseguire la promozione al grado superiore per meriti speciali, purchè abbiano raggiunto la prima metà del ruolo del rispettivo grado ed i minimi di permanenza nei vari gradi prescritti dall'art. 63.

Dette promozioni, dietro documentata raccolta dei dati che le giustificano (pubblicazioni, relazioni dei servizi resi, ecc.), saranno deliberate da S. E. il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S., sentita la speciale Commissione di cui all'art. 54, fino al conseguimento del grado di primo seniore, e dal Capo del Governo, Comandante la M.V.S.N., su proposta del Ministro predetto, per quello di console.

Capitolo III.

STATO DEI SOTTUFFICIALI, MILITI SCELTI E MILITI.

Art. 86.

Reclutamento dei militi.

Il reclutamento e le nomine dei militi sono fatti dal Comando Milizia nazionale della strada secondo il disposto dell'art. 3 della legge 8 giugno 1931, n. 836.

I militi debbono avere i seguenti requisiti:

a) essere iscritti al P.N.F.;

b) essere iscritti alla M.V.S.N.;

c) essere muniti del diploma di compimento del corso elementare superiore;

d) essere in possesso della patente di abilitazione a condurre automezzi (motocicli) da almeno un anno all'atto dell'assunzione;

e) essere celibi;

f) rispondere a tutti gli altri requisiti che saranno richiesti dal Comando Milizia nazionale della strada.

Art. 87.

Ferma.

Il milite arruolato assume la prima ferma di anni due, valevole agli effetti del servizio militare di leva e della pensione. Tale periodo non è però computabile agli effetti dell'attribuzione dei premi di rafferma e degli aumenti periodici.

Successivamente il milite riconosciuto meritevole della conferma ministeriale assume la ferma di tre anni in tre anni.

È consentito un ulteriore periodo di esperimento di un anno nei casi in cui la prima ferma non abbia dato risultati soddisfacenti.

Art. 88.

Nomina dei sottufficiali, militi scelti e militi.

I sottufficiali, militi scelti, e i militi (questi ultimi dopo compiuto il periodo di prova) sono nominati con decreto ministeriale su proposta del Comando Milizia nazionale della strada.

Art. 89.

Mantenimento in servizio e trattamento di quiescenza.

Per quanto si riferisce al mantenimento in servizio, alla cessazione dal servizio stesso, nonchè al trattamento di quiescenza, si applicano per i sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti i pari grado dei Reali carabinieri, salvo le eccezioni contemplate nel presente regolamento.

Agli effetti degli aumenti periodici, non è computato il tempo trascorso come periodo di prova.

Art. 90.

Premi di rafferma.

Ai brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada spettano i premi di rafferma nella

misura, stabilita per i corrispondenti gradi dell'Arma dei Reali carabinieri, in vigore per la Milizia nazionale forestale, e con le stesse modalità, salvo il disposto dell'art. 3 della legge 8 giugno 1931, n. 836, ultimo comma, che esclude il periodo dei due anni di prova.

Art. 91.

Obbligo di servizio.

Il milite che cessi dal servizio per qualsiasi motivo, qualora non abbia compiuto nella Milizia nazionale della strada un periodo di servizio pari alla ferma ordinaria dei militari del Regio esercito, dovrà completare la ferma stessa in uno dei Corpi del Regio esercito e seguire in tutto le sorti della rispettiva classe di leva.

Il milite che interrompe il periodo di due anni di prova per motivi disciplinari, ritorna nell'obbligo di assolvere la ferma di leva nel Regio esercito, qualunque sia la durata del servizio che abbia prestato nella Milizia nazionale della strada.

Art. 92.

Diritto a concorrere nella carriera di ordine nelle Amministrazioni civili.

I sottufficiali che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nella Milizia nazionale della strada potranno aspirare al conferimento dei posti disponibili nella carriera d'ordine del ruolo centrale e dei ruoli provinciali del Ministero dei lavori pubblici e a quelli a contratto della A.A.S.S. Potranno pure concorrere, analogamente a quanto è disposto per i sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza, ad un sesto dei posti nella carriera d'ordine che si rendessero disponibili in tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 93.

Ruoli di avanzamento.

I sottufficiali, militi scelti e militi sono inscritti in ruoli separati per ciascun grado, e le rispettive promozioni sono attuate annualmente secondo le vacanze che si formano nel ruolo corrispondente al grado immediatamente superiore.

Art. 94.

Avanzamento dei militi.

L'avanzamento dei militi a militi scelti è fatto esclusivamente ad anzianità.

Art. 95.

Avanzamento a vice brigadiere.

L'avanzamento dei militi scelti e dei militi a vice brigadiere avrà luogo per due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta.

Peraltro non potrà esser conferito il grado se non dopo compiuti almeno sei anni di servizio nella Milizia nazionale della strada.

Possono essere scrutinati per l'avanzamento a scelta i militi scelti e militi che si trovino compresi nel primo terzo del proprio ruolo.

Art. 96.

Avanzamento a brigadiere.

L'avanzamento dei vice brigadieri a brigadiere avrà luogo per due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta.

Possono essere scrutinati per l'avanzamento a scelta i vice brigadieri che si trovino compresi nel primo terzo del proprio ruolo.

Art. 97.

Commissione di avanzamento per i sottufficiali.

Gli avanzamenti di cui ai precedenti articoli saranno deliberati dalla speciale Commissione di cui all'art. 54.

Detta Commissione giudicherà definitivamente tenendo conto delle proposte documentate avanzate dai Comandi di reparti corredate da tutti gli altri elementi informativi che riterrà opportuno assumere.

Art. 98.

Esclusione definitiva dall'avanzamento.

Per i sottufficiali, militi scelti e militi non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 99.

Rinuncia all'avanzamento.

I sottufficiali, militi scelti e militi possono, qualora lo credano, fare per iscritto e per via gerarchica rinuncia all'avanzamento, senza bisogno di motivarla.

La rinuncia s'intende sempre fatta per il solo anno al quale si riferisce il quadro in corso di compilazione.

Art. 100.

Permanenza minima nei gradi.

La permanenza minima in ciascun grado per poter conseguire la promozione al grado superiore è di:

4 anni per i militi (compreso il periodo di prova);
2 anni per i militi scelti;
1 anno per i vice brigadieri;
2 anni per i brigadieri.

Art. 101.

Trasferimenti.

I trasferimenti dei sottufficiali, militi scelti e militi sono effettuati con disposizione del Comando della Milizia nazionale della strada.

TITOLO IV.

NORME AMMINISTRATIVE.

Capitolo I.

COMPETENZE (STIPENDI - PAGHE - INDENNITÀ - ALLOGGIAMENTI).

Art. 102.

Competenze degli ufficiali.

Agli ufficiali della Milizia nazionale della strada sono dovuti in ogni tempo gli assegni e le competenze ordinarie ed eventuali degli ufficiali della Milizia nazionale forestale nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione per questi stabilite.

L'indennità domestici verrà corrisposta nella misura di L. 16,50 mensili.

Art. 103.

Competenze dei sottufficiali, militi scelti e militi.

Ai brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi semplici permanenti sono in ogni tempo dovuti gli stipendi e le paghe nella stessa misura e con le stesse modalità per i pari grado dell'Arma dei RR. CC. a piedi. Ai militi di riserva spetta la sola indennità giornaliera di L. 10,50 stabilita con la tabella *B* annessa al R. decreto 26 novembre 1928, n. 2716.

Art. 104.

Indennità varie ai sottufficiali, militi scelti e militi.

Oltre agli stipendi e le paghe stabilite nel precedente articolo, spettano, nella stessa misura e con le stesse modalità di corresponsione stabilite per i corrispondenti gradi dell'Arma dei CC. RR., ai brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada:

a) l'aggiunta di famiglia;

b) l'indennità di rafferma;

c) l'indennità mensile d'alloggio, nella stessa misura che si corrisponde ai sottufficiali e appuntati ammogliati dei RR. CC.;

d) l'indennità militare e l'aumento alla stessa (per i sottufficiali) nella misura minima e con le modalità stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206.

L'indennità di cui alla precedente lettera *c*) è stabilita per i militi ammogliati nella misura di L. 75 mensili.

Ai sottufficiali, militi scelti e militi non ammogliati, che non fruiscono d'alloggio in locali di proprietà dell'A.A.S.S., è corrisposta l'indennità d'alloggio di L. 50 mensili.

Ai sottufficiali, militi scelti e militi permanenti è dovuta inoltre, per i soli giorni di effettivo servizio, l'indennità di Milizia speciale in ragione di L. 3,50 per i primi e L. 3 giornaliere per gli altri.

Ai militi scelti è dovuta l'indennità soprassoldo di macchina di L. 4,40 giornaliere.

Art. 105.

Indennità di missione per i sottufficiali, militi scelti e militi in servizio isolato.

Nei casi in cui il servizio isolato viene compiuto nell'ambito della circoscrizione del Reparto, ai sottufficiali, militi scelti e militi in forza al Reparto od ai suoi distaccamenti, è solamente dovuta, ove ne ricorra il caso, l'indennità di pernottazione.

Nel servizio prestato invece per conto dello Stato, fuori della circoscrizione del Reparto, spettano le speciali indennità qui appresso indicate:

a) indennità giornaliera di soggiorno in ragione di L. 16 per i brigadieri e vice brigadieri; L. 14 per i militi scelti; L. 12 per i militi permanenti, e L. 10 per i militi di riserva.

L'indennità è corrisposta per tutta la durata del servizio, compreso il giorno della partenza e quello del ritorno. Se il servizio nella medesima località dura oltre un mese, la misura dell'indennità da corrispondersi per il tempo successivo è ridotta ai due terzi. Se la durata del servizio sempre nella stessa località eccede i tre mesi, la misura delle indennità per il tempo successivo è ridotta alla metà. Qualora la durata del servizio si protragga oltre i sei mesi, la continuazione della corresponsione dell'indennità è subordinata ad una speciale autorizzazione ministeriale;

b) rimborso del prezzo del biglietto di 3ª classe per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi, sulle ferrovie, tramvie, linee automobilistiche e di navigazione destinate in modo periodico e regolare al pubblico servizio, a tariffa ridotta, e, se questa è concessa, aumentato di due decimi;

c) rimborso del prezzo netto del biglietto di 3ª classe per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi, nei trasporti sui piroscafi, aumentato di due decimi;

d) compenso di L. 0,25 per i brigadieri e vice brigadieri, di L. 0,10 per i militi scelti e militi per ogni chilometro percorso su vie ordinarie, nei viaggi che non possono compiersi con i mezzi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*).

Analoghe indennità spettano ai sottufficiali, militi scelti e militi comandati per servizi debitamente autorizzati dal Comando, diversi da quelli previsti nel 1° capoverso del presente articolo; ed in tal caso le indennità saranno a carico dei privati o degli Enti che li hanno richiesti.

Art. 106.

Indennità per giri di servizio nella giurisdizione dei singoli Reparti.

Al personale delle squadre comandate in servizio, quando per ragioni di distanza o per giustificati motivi non possa rientrare nella propria residenza nella stessa giornata, compete una indennità di pernottazione nella misura di L. 10 per i brigadieri e vice brigadieri, e L. 8 per i militi scelti e militi.

Art. 107.

Indennità di tramutamenti.

Nei trasferimenti di sede sono dovuti a tutti gli appartenenti alla Milizia nazionale della strada l'indennità di trasferimento per la famiglia, nella misura e con le modalità stabilite per la Milizia nazionale forestale.

Art. 108.

Indennità per servizio di P. S.

Quando gli appartenenti alla Milizia nazionale della strada, richiesti dalla Autorità politica, sono impiegati per la tutela dell'ordine pubblico, hanno il diritto alla corresponsione delle indennità per il servizio di P. S. nella misura e con le norme stabilite per i militi dell'Arma dei RR. CC.

Art. 109.

Indennità per i servizi collettivi.

Per le indennità per i servizi collettivi, e cioè che si riferiscono a movimenti dell'intero Reparto, si applicano le norme in vigore per la Milizia nazionale forestale.

Art. 110.

Alloggiamenti della Milizia nazionale della strada.

I Comandi, gli Uffici, i Reparti e i Distaccamenti della Milizia nazionale della strada saranno alloggiati in locali approntati dall'Amministrazione dell'A.A.S.S., ovvero in locali concessi a titolo gratuito od oneroso sia dalle Provincie che dai Comuni. Solo eccezionalmente si ricorrerà a locali privati, mediante regolare contratto di affitto che sarà stipulato secondo le norme contenute nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato.

I locali, in ogni caso, saranno presi in regolare consegna dalla Milizia nazionale della strada.

Art. 111.

Alloggi di concessione e di servizio.

Nei locali in consegna alla Milizia nazionale della strada potranno essere ricavati alloggi da assegnare ad ufficiali e sottufficiali: detti alloggi potranno essere di servizio o di concessione e saranno assegnati con le stesse norme stabilite per la Milizia nazionale forestale.

Capitolo II.

UNIFORME - ARMAMENTO - EQUIPAGGIAMENTO.

Art. 112.

Divisa.

L'uniforme, l'armamento, l'equipaggiamento tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali, militi scelti e militi, sono stabiliti dal Comando generale della M. V. S. N., su proposta del Comando Milizia nazionale della strada, ed approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S.

Art. 113.

Specie di uniforme.

Per i componenti della Milizia nazionale della strada sono prescritte tre specie di uniforme:

a) grande uniforme, che si veste nei giorni in cui è prescritta la grande uniforme per la M. V. S. N. e nel giorno stabilito per la festa della Milizia nazionale della strada;

b) l'uniforme di campagna, che si veste in tutti i servizi di campagna;

c) uniforme ordinaria, che si veste in tutte le altre circostanze.

È fatto divieto di indossare l'uniforme della Milizia nazionale della strada ai sottufficiali, militi scelti e militi durante il periodo di sospensione delle funzioni e della paga. Ad essi verrà anche ritirata la tessera di riconoscimento.

Art. 114.

Armi e munizioni.

L'armamento è di proprietà dell'A.A.S.S. Ogni sottufficiale, milite scelto e milite è responsabile della buona conservazione delle armi affidategli. Le spese di riparazione e di rinnovazione non dovute a causa di servizio sono a carico dei consegnatari.

Le munizioni sono fornite dall'Amministrazione: i consegnatari debbono rispondere delle munizioni consumate senza giustificato motivo.

Coloro che per qualsiasi motivo cessino dal servizio anche temporaneamente dovranno riconsegnare al superiore immediato tutti gli oggetti di armamento e le munizioni avute in consegna.

Art. 115.

Oggetti di corredo ed equipaggiamento a carico dello Stato.

La prima distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento ai sottufficiali, militi scelti, militi, le modificazioni ed i completamenti resi necessari dalle successive promozioni sono a carico dell'A.A.S.S.

Gli oggetti che fanno parte della prima distribuzione saranno indicati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S., di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 116.

Rinnovazione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento.

Le rinnovazioni e le riparazioni agli oggetti di vestiario e di equipaggiamento dei sottufficiali, dei militi scelti e militi sono a carico degli stessi.

Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento, sia di prima distribuzione, sia rinnovati o riparati, rimangono sempre di proprietà dell'A.A.S.S.

Art. 117.

Conto individuale vestiario.

Per ciascun sottufficiale, milite scelto e milite è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100 a spese dell'A.A.S.S.

Le modalità di gestione di tale conto, sia per le ritenute mensili e sia per la somministrazione di oggetti di equipaggiamento individuali, saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S., su proposta del Comando della Milizia nazionale della strada, di concerto con il Ministro per le finanze.

Capitolo III.

TRASPORTI - AUTOMEZZI.

Art. 118.

Trasporti.

Agli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi sono estese le norme in vigore per i trasporti del Regio esercito.

Art. 119.

Trasporti sulle linee automobilistiche e tramviarie.

Gli appartenenti alla Milizia nazionale della strada in divisa, o muniti di uno speciale contrassegno di riconoscimento se indossano l'abito civile, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane: gli ufficiali senza limitazione di numero; i sottufficiali, militi scelti e militi limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

Art. 120.

Responsabilità.

Ai Reparti della Milizia nazionale della strada sono assegnati un certo numero di automobili e motociclette occorrenti per il servizio d'istituto. Detti automezzi vengono dati direttamente in consegna a sottufficiali, militi scelti e militi i quali rispondono personalmente verso il comandante di Reparto della loro conservazione e del loro uso.

I comandanti di Reparto rispondono verso il Comando centrale dello stato e dell'impiego degli automezzi assegnati al loro Reparto e sono responsabili della gestione ad essi inerente.

Gli automezzi sono adoperati esclusivamente per servizio.

Art. 121.

Immatricolazione e caratteristiche degli automezzi.

Gli automezzi sono immatricolati direttamente dal Comando della Milizia nazionale della strada, separando le automobili dalle motociclette con distinti ruoli.

Le rispettive targhe di riconoscimento sono di lamiera a smalto bianco, con la dicitura in rilievo rosso *M. d. S.*, seguita dal numero d'immatricolazione per le automobili, mentre per le moto il numero d'immatricolazione è posto sopra tale dicitura.

Le automobili portano altresì come segno di riconoscimento il distintivo in smalto dell'A.A.S.S. applicato sul vetro anteriore della vettura.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 122.

Arruolamenti in soprannumero.

Nell'eventualità di vacanze dell'organico dei sottufficiali e militi scelti, a tutto il 1° dicembre 1934, potrà essere disposto, per colmare tali vacanze, l'arruolamento di altrettanti militi in soprannumero.

Art. 123.

Conferma delle nomine e promozioni degli appartenenti alla Milizia nazionale della strada.

Nella prima applicazione del presente regolamento, il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S., è autorizzato a procedere, su proposta del Comando Milizia nazionale della strada, al licenziamento dei sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada che per condizioni fisiche non dipendenti da cause di servizio o per ragioni disciplinari non dessero affidamento a disimpegnare regolarmente il servizio d'istituto.

Art. 124.

Ufficiali provvisti di laurea in ingegneria.

Gli ufficiali attualmente in servizio con grado inferiore a console muniti di laurea in ingegneria potranno essere comandati dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S., compatibilmente con le esigenze di servizio, a seguire i corsi di specializzazione nelle costruzioni stradali presso le Regie università di Roma e Milano.

Del riconosciuto profitto ritratto dalla frequenza ai corsi suddetti, dimostrato dall'esito dei relativi esami, sarà tenuto conto nell'assegnazione di speciali cómpiti di carattere tecnico che fossero affidati alla Milizia nazionale della strada.

Roma, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.A.S.S.: DI CROLLALANZA.

TABELLA ORGANICO

Console comandante	N.	1
Seniore o 1° seniore comandante in 2ª	»	1
Centurione o seniore (ufficiale d'amministrazione)	»	1
Centurioni	»	5
Capi manipolo	»	23
Brigadieri o vice brigadieri	»	136
Militi scelti	»	132
Militi	»	159
Militi di riserva in servizio temporaneo	»	218

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1555.

Norma integrativa dell'art. 314 del testo unico per la finanza locale, relativo alla contrattazione dei mutui da parte delle provincie che hanno già delegata la sovrimposta compresa nel limite normale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 344 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, che dà facoltà al Governo di emanare, udita la Commissione centrale per la finanza locale, norme integrative del testo medesimo;

Udita la Commissione predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 314 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente capoverso:

« Le deliberazioni dei Rettorati provinciali concernenti la contrattazione di mutui da garantirsi con sovrimposte eccedenti i limiti normali sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno e con la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 258 ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 33. — FERZI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1932, n. 1556.

Concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accordare un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio e fino a tutto il 31 dicembre 1932, è accordato alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea, un sussidio straordinario di esercizio nella misura di L. 50.000 mensili.

Art. 2.

Il pagamento del sussidio straordinario di cui al precedente art. 1 sarà in tutto od in parte sospeso per i periodi di tempo nei quali, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente accertata, l'esercizio venisse in tutto od in parte sospeso o desse luogo a ripetute e gravi irregolarità.

Art. 3.

Per provvedere al pagamento del sussidio straordinario di cui all'art. 1, lo stanziamento del capitolo 80 del bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio in corso è aumentato di L. 300.000.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1932 Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. **1557**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Arischia.

N. 1557. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Arischia viene determinato in annue L. 23.610,74 per il periodo dal 1° luglio 1928 al 30 novembre 1930, ed in annue L. 20.261,09 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. **1558**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Camarda.

N. 1558. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Camarda viene determinato in annue L. 61.004,37 per ciascuno degli esercizi finanziari 1928-29 e 1929-30, in L. 55.913,18 per l'esercizio 1930-31 ed in L. 25.491,19 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. **1559**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Rojo Piano.

N. 1559. R. decreto 13 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Rojo Piano viene determinato in annue L. 39.612,49 per ciascuno degli esercizi finanziari 1928-29 e 1929-30, in L. 36.530,20 per l'esercizio 1930-1931 ed in L. 16.517,13 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. **1560**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Paganica.

N. 1560. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Paganica viene determinato in annue L. 126.019,04 per il periodo dal 1° luglio 1928 al 30 novembre 1930, ed in annue L. 108.970,24 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. **1561**.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Moncalieri per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Revigliasco Torinese.

N. 1561. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Moncalieri per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Revigliasco Torinese viene determinato in annue L. 15.033,62 per il periodo dal 1° gennaio 1929 al 30 novembre 1930, ed in annue lire 12.938,42 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. **1562**.

Autorizzazione al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1562. R. decreto 17 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna vie-

ne autorizzato ad accettare la donazione di L. 23.500 in buoni del Tesoro, disposta in suo favore dal prof. Pietro Gherardini per l'istituzione di una borsa di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1563.
Autorizzazione alla Regia università di Torino ad accettare un'eredità.

N. 1563. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Torino viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal dott. Benedetto Parini, con testamento olografo 29 luglio 1930, alle condizioni e per i fini indicati nel testamento medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Rolli Arnaldo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Rolli Arnaldo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 25 luglio 1932-X, con la quale il predetto Rolli ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Rolli, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Rolli Arnaldo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 61. — GUALTIERI.

(7571)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Rosa Carlito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Rosa Carlito venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di di Roma;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Rosa ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Rosa, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Rosa Carlito è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 60. — GUALTIERI.

(7572)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Saverio Federico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Saverio Federico venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 23 luglio 1932-X, con la quale il predetto Saverio Federico ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Saverio Federico in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Saverio Federico è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 65. — GUALTIERI.

(7573)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Turchetti Elio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Turchetti Elio venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Turchetti ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Turchetti, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Turchetti Elio è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 59. — GUALTIERI.

(7574)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Vaccaro Emanuele.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Vaccaro Emanuele venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Vaccaro ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Vaccaro in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Vaccaro Emanuele è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata la autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 57. — GUALTIERI.

(7575)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Varesco Achille.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Varesco Achille venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 25 luglio 1932-X, con la quale il predetto Varesco ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Varesco, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Varesco Achille è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925 per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 55. — GUALTIERI.

(7576)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-369 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Koncut Maria in Marini di Giuseppe e di Koncut Maria, nata a Visnovicco (S. Martino di Quisca) l'11 dicembre 1894 e residente a Vedrignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Conzutti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7031)

N. 50-360 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maraz Carlo di Giuseppe e della fu Maria Knez, nato a Quisca (S. Martino di Quisca) l'11 novembre 1882 e residente a Quisca (S. Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
Maraz Giuseppina fu Paolo Bencic, nata a Quisca il 18 agosto 1890, moglie;
Maraz Giuseppina, nata a Quisca il 28 novembre 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7032)

N. 50-535 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinic Marianna ved. Marini fu Valentino e della fu Rozic Anna, nata a Vedrignano (San Martino di Quisca) il 13 dicembre 1856 e residente a Vedrignano (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7034)

N. 50-536 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maraz Giovanni fu Giovanni e della fu Erzetic Francesca, nato a Quisca l'11 marzo 1877 e residente a Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maraz Paolina fu Francesco Tomazic, nata a Quisca il 23 maggio 1875, moglie;

Maraz Paolo di Giovanni, nato a Quisca il 22 gennaio 1908, figlio;

Maraz Pietro di Giovanni, nato a Quisca il 22 giugno 1909, figlio;

Maraz Simone di Giovanni, nato a Quisca il 4 aprile 1915, figlio;

Maraz Michele fu Giovanni, nato a Quisca il 18 aprile 1884, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7035)

N. 50-2 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Tomazic Paolina in Marassi fu Francesco e della fu Tomazic Francesca, nata a Quisca il 23 maggio 1875 e residente a Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7036)

N. 50-75 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Glesic Luigi di Francesco e di Paosic Maria, nato a Sambasso il 12 luglio 1878 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Glesic Giuseppa di Antonio Pelicon, nata a Sambasso il 28 ottobre 1877, moglie;

Glesic Leopoldo di Luigi, nato a Sambasso il 17 luglio 1909, figlio;

Glesic Paola di Luigi, nata a Sambasso il 21 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7037)

N. 50-76 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Glesic Giuseppe fu Martino e di Klanjscek Maria, nato a Sambasso il 1° marzo 1889 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Glesic Bernarda di Antonio Nardin, nata a Sambasso il 18 maggio 1897, moglie;

Glesic Giuseppe, nato a Sambasso il 10 febbraio 1921, figlio;

Glesic Maria, nata a Sambasso il 1° febbraio 1923, figlia;

Glesic Antonio, nato a Sambasso il 27 febbraio 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7038)

N. 50-77 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Glesic Antonio di Antonio e di Batic Anna, nato a Ossecca (Sambasso) il 9 gennaio 1896 e residente a Ossecca (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Glesic Maria di Antonio Pirjevec, nata a Ossecca il 13 luglio 1903, moglie;
Glesic Ottomaro, nato a Sambasso il 18 novembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7039)

N. 50-78 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Glesic Giovanni fu Matteo e di Komel Marianna, nato a Ossecca (Sambasso) il 16 giugno 1871 e residente a Ossecca (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Glesic Giovanna di Antonio Persic, nata a Vittuglia il 13 febbraio 1876, moglie;
Glesic Anna, nata ad Ossecca il 25 luglio 1898, figlia;
Glesic Luigi, nato a Ossecca il 24 aprile 1902, figlio;
Glesic Vittorio, nato a Ossecca il 5 settembre 1907, figlio;
Glesic Giuseppe, nato a Ossecca il 1° maggio 1913, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7040)

N. 50-81 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Glesic Giuseppe di Matteo e di Komel Marianna, nato a Ossecca (Sambasso) l'11 febbraio 1880 e residente a Ossecca (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Glesic Ludmilla di Francesco Tekovec, nata a Lubiana il 19 agosto 1887, moglie;
Glesic Ottomaro, nato a Ossecca il 2 maggio 1921, figlio;
Glesic Ludmilla, nata a Ossecca il 31 maggio 1923, figlia;
Glesic Stanislava, nata a Ossecca il 17 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7041)

N. 50-82 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Glesic Giuseppe di Urbano e di Mladovan Anna, nato a San Michele (Sambasso) il 19 settembre 1861 e residente a San Michele (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Glesic Francesco di Giuseppe, nato a San Michele il 4 marzo 1907, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7042)

N. 50-83 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Glesic Giovanni di Giuseppe e di Velikonia Anna, nato a San Michele (Sambasso) il 21 febbraio 1898 e residente a San Michele (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Glesic Francesca di Antonio Ipavec, nata a Ossecca il 31 luglio 1900, moglie;
Glesic Francesco, nato a San Michele il 22 giugno 1923, figlio;
Glesic Antonio, nato a San Michele il 15 giugno 1925,
Glesic Giovanna, nata a San Michele il 21 settembre 1927, figlia;
Glesic Maria, nata a San Michele il 15 settembre 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7043)

N. 50-81 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Glesic ved. Maria di Giovanni Hvala e di Faganel Caterina, nata a Sambasso l'11 maggio 1875 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Glesic Francesco fu Vincenzo, nato a Sambasso il 25 maggio 1907, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7044)

N. 50-596 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Giuseppe fu Antonio e della fu Erzetic Orsola, nato a Vedrignano (San Martino di Quisca) il 22 gennaio 1873 e residente a Vedrignano (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Marianna fu Antonio Koncut, nata a Vedrignano il 28 giugno 1875, moglie;
Marinic Giovanni, nato a Vedrignano il 9 aprile 1901, figlio;
Marinic Francesco, nato a Vedrignano il 24 febbraio 1907, figlio;
Marinic Cecilia, nata a Vedrignano il 29 luglio 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7055)

N. 50-595 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Giuseppe fu Antonio e della fu Sturm Maria, nato a Crasena (San Martino di Quisca) il 22 maggio 1869 e residente a Cosana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Marinic Luigia fu Giuseppe Princic, nata a Cosana il 7 marzo 1861, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7056)

N. 50-347 C

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cencic Teresa in Laurenti fu Antonio e della fu Cusin Anna, nato a Longo (Bergogna) il 30 luglio 1859 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7059)

N. 50-165 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic Giulia in Laurenti di Mattia e di Dugan Teresa, nata a Longo (Bergogna) il 10 aprile 1909 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7060)

N. 50-164 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic Giuseppina in Laurenti fu Antonio e di Marcola Teresa, nata a Longo (Bergogna), il 21 gennaio 1877 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7061)

N. 50-160 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Levrencic Leopolda in Laurenti di Antonio e di Lavrencic Giuseppina, nata a Scheibs il 4 novembre 1908 e residente a Longo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7082)

N. 50-163 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Antonio fu Andrea e della fu Grossinger Anna, nato a Longo (Bergogna) il 2 giugno 1875 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Giuseppina fu Antonio Lavrencic, nata a Longo il 21 gennaio 1877, moglie;
Lavrencic Albina di Antonio, nata a Longo il 12 dicembre 1909, figlia;
Lavrencic Ermano di Antonio, nato a Longo il 30 aprile 1913, figlio;
Lavrencic Federico di Antonio, nato a Longo il 13 novembre 1903, figlio;
Lavrencic Giulia di Mattia Lavrencic, nata a Longo il 10 aprile 1909, nuora;
Lavrencic Stanislava Miriam di Federico, nata a Longo il 12 dicembre 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7063)

N. 50-162 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Antonio fu Giuseppe e fu Terlikar Giovanna, nato a Longo (Bergogna) il 15 giugno 1864 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Teresa fu Antonio Cencic, nata a Longo il 30 luglio 1859, moglie;
Lavrencic Teresa fu Giuseppe, nata a Longo il 23 maggio 1860, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7064)

N. 50-159 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Domenico di Mattia e di Dugan Teresa, nato a Longo (Bergogna) il 23 luglio 1902 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Leopolda di Antonio Lavrencic, nata a Scheibs il 4 novembre 1908, moglie;

Lavrencic Giovanni fu Antonio, nato a Longo il 17 aprile 1860, convivente;

Lavrencic Carlo di Domenico, nato a Longo il 23 ottobre 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7065)

N. 50-188 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Lazar Giovanna fu Andrea e fu Maria Bratus, nata a Cal di Canale il 26 ottobre 1902 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7066)

N. 50-191 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Augusto fu Antonio e di Teresa Godnik, nato a Gorizia il 14 aprile 1887 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7069)

N. 50-181 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Giuseppe fu Antonio e fu Cebokli Anna, nato a Longo (Bergogna) il 4 marzo 1863 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Rosa fu Primo Lavrencic, nata a Longo il 10 agosto 1877, moglie;

Lazar Francesco, nato a Longo il 3 ottobre 1901, figlio;

Lazar Antonio, nato a Longo il 30 marzo 1907, figlio;

Lazar Rodolfo, nato a Longo il 14 giugno 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7070)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 7 dicembre 1932-XI S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1496, concernente i provvedimenti per fronteggiare la crisi dei trasporti in concessione alla industria privata.

(7642)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni in data 7 dicembre 1932, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazione all'art. 16 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costituì l'Istituto per il credito navale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1932-XI.

(7644)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 7 dicembre 1932-XI S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, recante norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale.

(7643)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendita nominativa.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	311498	Ritucci Vincenzo fu Gregorio, domic. a Casalnuovo Monterotaro (Foggia) - vincolata . . . . L.	2,250 —

Roma, 30 novembre 1932 - Anno XI

p. Il direttore generale: BRUNI.

(7692)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 253.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 dicembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.50
Inghilterra (Sterlina)	63.25
Francia (Franco)	76.20
Svizzera (Franco)	375.40
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.75
Cecoslovacchia (Corona)	58.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.29
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.656
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.27
Olanda (Fiorino)	7.867
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.62
Svezia (Corona)	3.48
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.725
Id. 3,50 % (1902)	75.425
Id. 3 % lordo	54.225
Consolidato 5 %	84.825
Buoni novennali. Scadenza 1941	101.325
Id. id. Id. 1934	100.80
Id. id. Id. 1940	101.325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.55

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

			DIFFERENZE con la situazione al 10 novembre 1932-XI — (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . . L.		5.820.148.582,96	+ 5.515
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero. . . . . . L.	1.221.780.981,52		+ 2.097
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . »	188.118.240,83		— 45
		1.409.899.222,35	+ 2.052
Riserva totale . . . . L.		7.230.047.805,31	+ 7.567
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . »		1.772 798.105 —	—
Cassa . . . . »		323.3[illegible]6.498,06	— 1.508
Portafoglio su piazze italiane. . . . . . »		4.961.792.275,78	— 23.277
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . . »		3.429.420,83	— 414
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.138.552.408,23		— 211.292
Anticipazioni: su sete e bozzoli. . . . . . »	363.043,20		—
		1.138.915.451,43	— 211.292
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.364.010.945,93	+ 94
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		2.051.200 —	— 8.394
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	25.542.606,34		— 6.043
altri . . . . »	66.844.745,94		— 12.193
		92.387.352,28	— 18.236
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . . L.		—	—
Azionisti a saldo azioni . . . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . . . »		178.314.640,37	—
Istituto di liquidazioni . . . . . . »		1.890.562.778,10	+ 3.290
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . »	106.738.350,98		—
Impiego fondo pensioni . . . . . . »	227.648.110,72		— 3
Debitori diversi . . . . »	413.926.901,37		— 18.572
		810.798.363,07	— 18.575
Spese . . . . L.		164.977.459,52	+ 1.990
L.		20.133.422.295,68	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . . »		27.530.408.847,02	+ 149.170
L.		47.663.831.142,70	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		378.316.405,68	— 260
TOTALE GENERALE . . . L.		48.042.147.548,38	

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

(6281)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

novembre 1932 (XI)

PASSIVO.	Parziali		Importo		DIFFERENZE con la situazione al 10 novembre 1932-XI — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti		L.	13.372.341.250 —	—	206.445
Vaglia cambiari e assegni della Banca		»	317.919.157,96	+	10.510
Depositi in conto corrente		»	719.063.787 —	+	52.602
Conto corrente del Regio tesoro		»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire		L.	14.709.324.194,96	—	143.333
Capitale		L.	500.000.000 —		—
Massa di rispetto		»	100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale		»	32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati		»	698.990.992,93	+	1.591
Conto corrente del Regio tesoro vincolato		»	2.881.941.615,43	—	100.412
Istituto di liquidazioni - conto Titoli		»	—		—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente		»	28.277.404,12	+	1.838
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto titoli		»	2.051.200 —	—	8.394
Fondo estinzione Buoni Tesoro 4,75 per cento (Art. 4 R. D. L. 21 marzo 1932, n. 230)		»	—	—	70,128
Partite varie:					
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L. 107.232.338,07			+	241
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —				—
Creditori diversi	» 638.451.298,65			+	30.693
			791.683.636,72	+	30.934
Rendite del corrente esercizio		L.	388.653.251,52	+	19.149
		L.	20.133.422.295,68		
Depositanti		»	27.530.408.847,02	+	149.170
		L.	47.663.831.142,70		
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	378.316.405,68	—	260
TOTALE GENERALE		L.	48.042.147.548,38		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 49.15 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 43.52 %.

p. *Il ragioniere generale*: G. Rosai.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	145899 145900	190 — 335 —	Tubino *Carlo* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Traverso Rosita fu Giovanni, ved. di Tubino Eugenio, dom. a Genova; con usuf. vital. a Traverso Rosita fu Giovanni, ecc.	Tubino *Renato-Eugenio-Rinaldo* fu Eugenio, minore ecc. come contro.
3,50 % mista	5579	35 —	Ravera *Luigia* fu *Lorenzo*, ved. di Camerotto Carlo, dom. a Laigueglia (Genova).	Ravera *Maria-Luigia* fu *Francesco-Lorenzo*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	329302	1.000 —	Daniele Secondo di Francesco, dom. in Alessandria.	Daniele Secondo di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. ad Alessandria.
»	254587	100 —	Demichelis Maddalena fu Luigi, *nubile*, dom. a Roburent (Cuneo).	Demichelis Maddalena fu Luigi, *minore sotto la tutela di Demichelis Pietro fu Felice*, dom. come contro.
3,50 %	827043	1.554 —	Sarno Mario fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre *Sarno Campassi Irene*, dom. a *Napoli*.	Sarno Mario fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre *Campassi Maria-Irene, ved. Sarno*, dom. a *Torre del Greco* (Napoli).
Cons. 5 %	143130	85 —	Ferretti *Veglia* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	Ferretti *Velia* di Angelo, minore ecc. come contro.
» Littorio	77249	1.200 —	La Croce Vincenza di Salvatore, moglie di Vento Aurelio, dom. a Roma.	La Croce Vincenza di Salvatore, *minore emancipata sotto la curatela del marito* Vento Aurelio, dom. in Roma.
Cons. 5 %	477926	470 —	Istituto dei Ciechi in Milano; con usuf. vital. a Garbagnati Anna o Annetta detta anche Annita fu Giovanni, ved. *Savoldi*, dom. a Roma.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Garbagnati Anna o Annetta detta anche Annita fu Giovanni, ved. *Arcaini*, dom. in Roma.
3,50 (1902) »	10849 13905	133 — 3,50	Segreti *Teresa* di Donato, moglie di Cantisano Nicola di Francesco, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza); vincolata.	Segreti *Maria-Teresa* di Donato, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	325364	50 —	Circhetta *Pierino* di Cirino, minore sotto la p. p. del padre, dom .a Vaste, frazione del Comune di Poggiardo (Lecce).	Circhetta *Salvatore-Cirino-Antonio*, di Cirino, minore ecc. come contro.
3,50 %	771390	70 —	Chiappe *Maria* di *Andrea*, *nubile*, dom. a Breccanecca comune di Cogorno (Genova).	Chiappe *Ernesta-Giulia* di *Antonio-Andrea*, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 % » Littorio	486469 28718	1.220 — 285 —	*Putignani Elisa* fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre Margutti Giulia fu Ferdinando, ved. *Putignani*, dom. a Bari.	*Putignano Elisabetta* fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre *Margutti Giulia* fu Ferdinando, ved. *Putignano*, dom. a Bari.
Cons. 5 % Littorio	53774	115 —	*Putignani Elisa* o Elisabetta fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre *Marzutti* Giulia fu Ferdinando, ved. *Putignani*, dom. a Bari.	
3,50 %	380271	17,50	Imbasciati *Antonio* fu Assunto, dom. a Lucca.	Imbasciati *Egisto-Antonio* fu Assunto, dom. a Lucca.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % »	445678 445677	340 — 340 —	Di Masi Pasqualina / Di Masi Maria } fu Cataldo, *minori* sotto la p. p. della *madre Turi Carmela* fu *Nicola*, dom. a Massafra (Taranto).	Di Masi Pasqualina / Di Masi Maria } fu Cataldo *e di Turi Maria-Carmela, nubili*, dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio	6121	180 —	Raffa Nazzareno, *Antonino* e Giuseppe fu Salvatore, minori sotto la p. p. della madre Fiannucca Grazia fu Antonino, ved. Raffa, dom. a Messina.	Raffa Nazzareno, *Antonio* e Giuseppe fu Salvatore, minori ecc. come contro.
3,50 %	387020	297,50	Fliceto Maria-Michela di Federico, moglie di *De Peppo* Raffaele, dom. a Firenze; vincolata.	Fliceto Maria-Michela di Federico, moglie di *De Peppe* Raffaele, dom. a Firenze; vincolata.
Cons. 5 %	28349	250 —	*Scandurra* Maria fu Girolamo, moglie di Caradonna Matteo fu Paolo, dom. a New York.	*Scanturro* Maria-*Illuminata*, moglie di Caradonna Matteo fu Paolo, dom. a New York.
3,50 %	345776	150 —	Viggiano *Annunziata* di Raffaele, moglie di Chiacchio Antonio, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza); vincolata.	Viggiano *Maria-Nunziata* di Raffaele, moglie ecc. come contro; vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(7623) Roma, 3 dicembre 1932 - Anno XI p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

38° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanate in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 2 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 296, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 novembre 1932, n. 2784, lib. 1, vol. 17, col quale al cav. Natale Ferrari, domiciliato a Serralunga di Crea, provincia di Alessandria, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento in località « Costabianca » comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 14.98.35.

Decreto Ministeriale 2 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n 259, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 10 novembre 1932, n. 2970, lib. 1, vol. 17, col quale al signor Cesare Pirri, domiciliato a Castel S. Angelo (Rieti) è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di anidride carbonica sito in località « Campo Cesoni » in comune di Cittaducale, provincia di Rieti. Estensione ettari 1.96.40

Decreto Ministeriale 7 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 280, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 novembre 1932, n. 2904, lib. 1, vol. 17, col quale al signor Pietro Bonomi Tedeschini, domiciliato ad Abano-Terme presso la Fonte S. Daniele, è concessa per la durata di anni 99 (novantanove) la facoltà di utilizzare l'acqua solforosa della sorgente denominata « Fonte S. Daniele » in comune di Abano-Terme, provincia di Padova. Estensione ettari 0.2.80.

Decreto Ministeriale 1932, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1932, registro n 2 Corporazioni, foglio n. 292, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 novembre 1932, n. 2783, lib. 1, vol. 17, col quale la concessione di acque minerali denominata « Rio del Fabbro » sita in territorio del comune di Medesano, provincia di Parma, è confermata per la durata di anni venti a favore della Società anonima per l'utilizzazione delle acque minerali di S. Andrea di Medesano, con sede in S. Andrea Medesano, provincia di Parma. Estensione ettari 61.30.

Decreto Ministeriale 9 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 291, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 novembre 1932, n. 3166, lib. 1, vol. 17, col quale al comune di Baceno, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di amianto sito in località « Alpe Rossa » in territorio del comune di Baceno, provincia di Novara. Estensione ettari 61.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 290, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 novembre 1932, n. 3083, lib. 1, vol. 17, col quale ai signori Giorcelli avv. Carlo e Ottavia fu Pietro, rappresentati dal primo, domiciliato in Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Cascina Finazza » in comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 1.09.90.

Decreto Ministeriale 12 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 289, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 novembre 1932, n. 3167, lib. 1, vol. 17, col quale al comune di Bardineto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di barite siti nella località « Crosa-Riosecco » nel comune di Bardineto, provincia di Savona. Estensione ettari 68.80.

Decreto Ministeriale 19 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 315, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 novembre 1932, n. 2787, lib. 1, vol. 7, col quale alla Società anonima per l'escavo e l'industria dei minerali d'alluminio, con sede in Trieste, è concessa per anni 15 la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite in località « Vegna di Ronchi » in comune di Portole, provincia di Pola. Estensione ettari 928.75.62.

Decreto Ministeriale 19 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 319, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 novembre 1932, n. 2901, lib. 1, vol. 17, col quale alla Ditta Fratelli Bargero - Fabbrica calce e cementi, con sede in Casale Monferrato, è concessa per anni trenta la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Costamagna Nuova » in comune di S. Giorgio Monferrato. provincia di Alessandria. Estensione ettari 1.97.10.

Decreto Ministeriale 19 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 314, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 novembre 1932, n. 2905, lib. 1, vol. 17, col quale alla ditta dott. Giulini (s.a.g.l.) con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite in località « Livenza » nei comuni di Montona e Pisino, provincia di Pola. Estensione ettari 497.45.16.

Decreto Ministeriale 19 settembre 1932, registrato alla Corte dei Conti il 10 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 318, ed

all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 novembre 1932, n. 3082, lib. 1, vol. 17, col quale alle coeredi del marchese Fernando Scarampi di Villanova rappresentate dal sig. geometra Grattarola Oreste, domiciliato in Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento in località « Castellaro e Chiafa di Brusaschetto » nei comuni di Camino Monferrato e Brusaschetto, provincia di Alessandria. Estensione ettari 64.28.50.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 328, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 novembre 1932, n. 2785, lib. 1, vol. 17, col quale alla Ditta Gabba e Miglietta - Fabbrica calce e cementi, con sede in Casale Monferrato, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Baclina » in comune di Pontestura, provincia di Alessandria. Estensione ettari 2.66.50.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 321, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 novembre 1932, n. 2786, lib. 1, vol. 17, col quale alla Ditta Fratelli Bargero - Fabbrica calce e cementi, con sede a Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Costamagna-Bosco Gattei » in comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 17.38.70.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 322, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 novembre 1932, n. 2895, lib. 1, vol. 17, col quale la concessione della miniera di ferro denominata « Ossi-Fusio-Serradino » in comune di Pisogne, provincia di Brescia, è confermata in perpetuo a favore della Società « Ilva » Alti forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova. Estensione ettari 363.40.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 331, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 novembre 1932, n. 2896, lib. 1, vol. 17, col quale la concessione della miniera di ferro denominata « Garzetto » in comune di Capo di Ponte, provincia di Brescia, è confermata in perpetuo a favore della Società « Ilva » Alti forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova. Estensione ettari 20.21.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 320, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 novembre 1932, n. 2898, lib. 1, vol. 17, col quale la concessione della miniera di ferro denominata « Rizzolo » in comune di Pisogne, provincia di Brescia, è confermata in perpetuo a favore della Società « Ilva » Alti forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova. Estensione ettari 262.12.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 326, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 novembre 1932, n. 2902, lib. 1, vol. 17, col quale la zona della concessione mineraria denominata « Costamagna I° » sita in territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria, accordata alla Ditta Gabba e Miglietta, è ampliata e sostituita con quella avente l'estensione di ettari 9.49.40.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 327, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 novembre 1932, n. 2903, lib. 1, vol. 17, col quale alla Società anonima Unione Italiana Cementi, con sede in Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento in località « Baiano » comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 0.33.50.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 332, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 10 novembre 1932, n. 2969, lib. 1, vol. 17, col quale ai condomini rappresentati dal sig. Gismondi Domenico, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento « Ponte Centesimo » in comune di Foligno, provincia di Perugia. Estensione ettari 25.31.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 323, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 novembre 1932, n. 3081, lib. 1, vol. 17, col quale alla Società anonima Soffioni Boraciferi di Castelnuovo Val di Cecina, con sede in Firenze, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di acido borico, vapor d'acqua e gas connessi, denominata Sant'Antonio, in territorio del comune di Castelnuovo Val Cecina, provincia di Pisa. Estensione ettari 1.65.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 329, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 novembre 1932, n. 3084, lib. 1, vol. 17, col quale al comune di Lanzada, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di amianto siti in località denominata « Dossi Franscia Valbrutta » in territorio del comune di Lanzada, provincia di Sondrio. Estensione ettari 15.76.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 354, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 novembre 1932, n. 3164, lib. 1, vol. 17, col quale alla signora Martinelli Emilia, domiciliata a Montecarlo (Lucca) è concessa per anni novantanove la facoltà di utilizzare l'acqua minerale sita in località « Verruca » in comune di Montecarlo, provincia di Lucca. Estensione ettari 1.21.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 350, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 novembre 1932, n. 3165, lib. 1, vol. 17 col quale alla Società anonima Atesina per Esplorazioni Minerarie, con sede in Trento, è concessa per anni 50 (cinquanta) la facoltà di coltivare i giacimenti minerari in località « Corvara II°) in comune di Sarentino, provincia di Bolzano. Estensione ettari 28.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 358, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 novembre 1932, n. 3168, lib. 1, vol. 17, col quale alla Società per l'Incremento dell'Isola d'Ischia, con sede in Casamicciola, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare e utilizzare l'acqua minerale delle sorgenti denominate « Cuotto e Terme Manzi » site in comune di Casamicciola, provincia di Napoli. Estensione ettari 0.84.10.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 346, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 novembre 1932, n. 3169, lib. 1, vol. 17, col quale al sig. Passano Luigi, domiciliato a Delva, provincia di Spezia, è concessa per anni 50 (cinquanta) la facoltà di coltivare e utilizzare l'acqua minerale della sorgente « Casta » in località Laghello, comune di Framura, provincia di Spezia. Estensione ettari 5.78.64.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 353, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 novembre 1932, n. 3170, lib. 1, vol. 17, col quale ai condomini rappresentati dalla signora Iacono Maria Grazia, maritata Verde, domiciliata a Casamicciola, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termale delle sorgenti site presso la via Sinigaglia, comune di Casamicciola, provincia di Napoli. Estensione ettari 0.6.86.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 351, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 novembre 1932, n. 3171, lib. 1, vol. 17, col quale alla Ditta Baldassarre Baroncelli rappresentata dal cav. Giulio Baroncelli, domiciliato a Cinciano comune di Poggibonsi è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente Cinciano sita in località Cinciano, comune di Poggibonsi, provincia di Siena, estensione ettari 3.94.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 367, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 novembre 1932, n. 3386, lib. 1, vol. 17, col quale alla Ditta Fratelli Buzzi - Fabbrica Calce e Cementi, con sede in Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in varie località denominate Tagliaferro e Zizzano in comune di Camino Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 6.18.70.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 369, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 novembre 1932, n. 3387, lib. 1, vol. 17, col quale alla Ditta Fratelli Buzzi - Fabbrica Calce e Cementi, con sede in Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Palazzolo » « Boivo » e « Busco » in comune di Camino Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 20.13.43.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 352, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 novembre 1932, n. 3388, lib. 1, vol. 17, col quale ai signori Attilio e Raffaele Rosapepe di Francesco rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Contursi, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale gassosa-sulfurea-acidula della sorgente denominata « La Prodigiosa » in comune di Contursi, provincia di Salerno. Estensione ettari 0.7.45.

(7618)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.